



# COMUNE DI OLZAI

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 29/12/2020

OGGETTO: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DI MINORANZA GIOVANNI MARIA MORISANO ('56) del 9 dicembre 2020 – prot. n. 4404. RISCONTRO.

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di Dicembre alle ore 16.15, AULA CONSILIARE, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione urgente chiusa al pubblico di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
AGUS MARIA MADDALENA	SI
COMES EMANUELE	--
DEIANA MARIELLA	--
LADU LORENA	SI
MORISANO GIOVANNI MARIA [1962]	SI
MORO CIPRIANO	SI
MORO MARCELLO	SI
PIRAS EMANUELA RITA	SI
SIOTTO ELENA	SI
MORISANO GIOVANNI MARIA	SI
SATTA ESTER	SI

Presenti n° 9 Assenti n° 2

Partecipa il Segretario Comunale MATTU D.SSA ANTONINA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO AGUS MARIA MADDALENA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che:

in data odierna, alle ore 16:15, il Consiglio comunale si è riunito con modalità mista, in conformità a quanto disposto con Decreto Sindacale n. 3 del 24 aprile 2020, prot. n. 1410 e con le modalità di collegamento e partecipazione all'odierna seduta on line riportate nell'avviso convocazione di prot. 4688 del 28 dicembre 2020, pubblicato nella stessa data nell'albo pretorio on line (n. 1154 del registro);

- il sindaco e i consiglieri comunali di maggioranza (*Siotto, M. Moro, Morisano '62, Piras e C. Moro*) sono riuniti nella Sala consiliare nel rispetto delle disposizioni governative sul distanziamento sociale e alla presenza della dr.ssa Antonina Mattu, nella sua qualità di segretario comunale;

- partecipano altresì all'odierna seduta del consiglio comunale, attraverso il collegamento in remoto utilizzando l'applicazione *GoToMeeting* (identificativo riunione: 997-721-373) il consigliere di maggioranza Ladu e i consiglieri di minoranza Satta e Morisano '56.

- risultano assenti i Consiglieri Deiana e Comes.

\*\*\*

**UDITA**, da parte del Sindaco la lettura del punto 4 ) iscritto all'ordine del giorno avente ad oggetto *"INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DI MINORANZA GIOVANNI MARIA MORISANO ('56) del 9.12.2020 – prot. n. 4404. RISCONTRO."* che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (*Allegato "A"*).

**UDITA** da parte dell'Assessore Emanuela Rita Piras la risposta in merito, depositata agli atti e integralmente trascritta, come di seguito:

*«Al Consigliere di Minoranza*

*Sig. Giovanni Morisano*

*e p.c.*

*Sig. Sindaco Comune di Olzai*

*Consiglieri di maggioranza*

La richiesta di chiarimenti del consigliere Morisano attiene alla efficacia delle disposizioni del capitolo inserito nel piano di zonizzazione acustica adottato dalla precedente amministrazione, relativamente alla regolamentazione del suono delle campane nel Comune di Olzai.

Per semplificare evidenzio che la questione che oggi ci occupa attiene alla ben nota vicenda dello spegnimento delle campane da parte del parroco del paese avvenuta nel settembre 2013, scaturita a seguito di una petizione, indirizzata al Sindaco, al parroco Don Nicola Porcu, agli assessori e ai consiglieri comunali, nella quale era espressamente richiesta "l'adozione di provvedimenti urgenti per la tutela della salute della collettività, la quiete pubblica e il riposo dei cittadini anche in ottemperanza della L. 26 ottobre 1995 n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)".

Preliminarmente giova evidenziare che la materia è regolata da diverse disposizioni di legge ed in particolare la richiamata legge quadro stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, determinando, tra le altre cose, i valori di emissioni acustiche, il valore limite di immissione in ragione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere, e prevede espressamente la possibilità di adottare delle ordinanze contingibili e urgenti per la tutela della salute pubblica e l'imposizione di sanzioni amministrative per l'ipotesi di inottemperanza al provvedimento dell'autorità.

La violazione delle norme in materia di inquinamento acustico è specificamente disciplinata altresì dal diritto penale che contempla una ipotesi di reato all'art. 659 c.p., per il "**disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone**", nonché dell'art. 650 c.p. per l'**"Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità"**, entrambi puniti con le pene dell'arresto e con l'ammenda.

Evidenzio inoltre che l'inquinamento acustico è oggetto anche di tutela civilistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 844 c.c. e 2043 c.c. quando la produzione del rumore supera la normale tollerabilità e cagiona un danno ai terzi, e costituisce quindi titolo per una azione di risarcimento dei danni che dovessero eventualmente derivarne.

Il comune di Olzai con Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 08.07.2016 ha adottato il "Piano di zonizzazione acustica" del territorio comunale di Olzai e all'interno dello stesso è stato inserito un apposito capitolo dedicato all'uso delle campane (cap. VII – pagina n. 26) ove, all'art. 1 è regolamentato l'orario consentito per il rintocco delle campane e all'art. 3, è previsto che: *"nella durata del loro suono, si raccomanda sempre un'adeguata moderazione, riservando solo a circostanze particolari (esempio: solennità, feste padronali, eventi particolari della vita della comunità cristiana), una maggiore festosità, in ogni caso solo in occasioni delle funzioni principali"*.

Alla luce della normativa citata mi preme evidenziare che il primo e diretto responsabile dell'inquinamento acustico derivante dai rintocchi delle campane è solo ed esclusivamente il parroco in qualità di proprietario/custode della fonte di emissione sonora.

E difatti la chiesa, il campanile e in generale tutti gli edifici di culto sono dei beni ecclesiastici ai sensi e per gli effetti dell'art. 831 c.c. e soggiacciono alla disciplina della proprietà privata, e pertanto qualunque conseguenza di

carattere civile, penale o amministrativo dovesse derivare dalla violazione di norme nell'utilizzo dei predetti beni, ricade direttamente sul parroco.

E proprio in ragione della richiamata responsabilità il parroco, e per lui la curia, a seguito e in ragione della petizione che denunciava una situazione di inquinamento acustico ha ritenuto di far cessare immediatamente il suono delle campane che scandiva sia le funzioni liturgiche che l'orologio della chiesa.

E pur vero che il Concordato lateranense del 11 febbraio 1929, ratificato con L.121/1985 all'art. 2 riconosce *alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale*" ed in particolare *"la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto"* e ciò ha dato corso a una interpretazione giurisprudenziale estensiva in ordine alla tollerabilità delle immissioni rumorose derivanti dallo scampanio, quando sia collegato a funzioni liturgiche.

L'uso delle campane, regolamentato dagli organi diocesani locali secondo quanto previsto dalla Circolare della CEI n. 33 del 2002, deve svolgersi nei limiti dell'attività connessa al culto per rientrare nell'attività tutelata dall'accordo tra Stato e Chiesa cattolica, che a particolari condizioni, è autorizzata al superamento della soglia della normale tollerabilità.

Merita tuttavia precisare che non può invocarsi certo l'applicazione dell'art. 2 del concordato né l'applicazione di regolamenti locali qualora le campane siano utilizzate in tempi e con modalità non attinenti all'esercizio del culto, e pertanto nel nostro caso *in primis* dovremmo escludere l'orologio del campanile.

Inoltre il concetto di normale tollerabilità è estremamente difficoltoso da determinare in quanto si presta ad interpretazioni molto soggettive e variabili lasciate in genere alla discrezione del Giudice (Un parametro generalmente utilizzato nella prassi giudiziaria per stabilire la soglia tollerabile è quello dei "3 decibel": il rumore delle campane non può cioè comportare l'aumento del rumore immesso in una proprietà privata per più 3 decibel rispetto al c.d. rumore di fondo).

Specifico inoltre che la legge di bilancio 2019 ha introdotto, all'art. 1 comma 746 una disposizione che riguarda la materia acustica e, in particolare specifica l'ambito di applicazione del criterio della normale tollerabilità dell'inquinamento acustico e del disturbo da rumore nelle abitazioni.

In particolare all'articolo 6-ter della legge n.13/2009 (si tratta della *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente*) che stabilisce che *"Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso"* è stato aggiunto il comma 1-bis che prevede che *"Ai fini dell'attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione"*.

La disposizione richiamata pertanto stabilisce che l'accertamento e la valutazione della immissione acustica debba avvenire unicamente con il criterio pubblicistico e con riferimento ai limiti da rispettare, sono quelli fissati dalla legge n. 447/1995 e dei decreti attuativi.

E pertanto nel caso concreto, come pure ho precisato nella precedente discussione, non può attribuirsi alcun concreto rilievo al piano di zonizzazione acustica adottato dal comune di Olzai, perché anche applicando il criterio introdotto con il Concordato Lateranense non si può in ogni caso derogare ad una fonte di legge primaria e nel nostro caso specifico si deve inoltre tener necessariamente conto del fatto che la fonte sonora è vicinissima alle abitazioni e che il rumore prodotto dalle campane supera (e di parecchio) i limiti imposti dalla legge, e pertanto noi abbiamo il dovere di tener conto delle legittime richieste dei cittadini che vivono in prossimità della fonte sonora.

Tenuto conto della normativa e delle circostanze fattuali appena enunciate, ribadisco quindi la mia sorpresa circa la pretesa risoluzione del problema delle campane da parte della precedente amministrazione, perché ciò non corrisponde assolutamente al vero.

E difatti Vorrei far sommariamente notare che le campane ancora non suonano.

E mi permetto anche di far notare che in un paese normale, a maggior ragione se abitato per lo più da persone anziane, le campane dovrebbero suonare.

E mi sia anche consentito evidenziare che sebbene la normativa che ho richiamato sia complessa e articolata, un buon amministratore la dovrebbe conoscere molto bene.

Aggiungo inoltre che un Sindaco, se è un buon amministratore, si dovrebbe adoperare per risolvere il problema, certamente nel rispetto delle normative vigenti e del diritto di ognuno di noi a non subire inquinamenti acustici, operando e mediando *in primis* per pacificare il paese, e non semplicemente adottando un regolamento di zonizzazione acustica che in ogni caso non avrebbe comunque potuto apportare alcuna modifica alla normativa vigente.

Ma tenuto conto dell'atteggiamento che abbiamo avuto modo di constatare anche in questa sede, non mi meraviglio affatto che il Vescovo abbia escluso i precedenti amministratori dall'incontro con le amministrazioni locali delle comunità della diocesi e che non abbia consentito loro di accedere alla torre campanaria e di riprendere ad utilizzare le campane.

Onestamente lo comprendo, perché se l'atteggiamento era lo stesso che abbiamo visto in quest'aula, non può certamente avviarsi un dialogo costruttivo con interlocutori che rifiutano ogni mediazione per mera contestazione e spirito di opposizione.

In questo caso concordo con Lei consigliere Morisano quando dice che dobbiamo stendere un pietoso velo.

Ma certamente non lo stendiamo sulla condotta del Vescovo».

f.to Ass.re Emanuela Rita Piras

**UDITI** altresì gli interventi dei consiglieri di minoranza Ester Satta Ester e Giovanni Maria Morisano ('56), come riportato nel file audio della seduta – consultabile sul sito istituzionale dell'Ente e al quale si rinvia – e l'intervento del vice-sindaco Giovanni Maria Morisano ('62) depositato in atti e di seguito riportato:

*«Colgo l'occasione per intervenire su questo argomento delle campane anche se era mia intenzione rispondere – quando sarà l'occasione - su tutti gli argomenti riportati nel primo consiglio comunale dal gruppo di minoranza.*

*Innanzitutto ricordo a mio cugino Giovanni che quando siamo stati all'opposizione per cinque anni le interpellanze le firmavamo sempre tutti e quattro (io lui Ivan e Graziano) quando era il gruppo a farne richiesta.*

*Vi ricordo inoltre che il piano di classificazione acustica per essere valido deve essere approvato dalla Provincia e dall'ARPAS.*

*Oggi dobbiamo stare dentro le norme come diceva Manuela ma abbiamo un vantaggio in quanto la tecnologia ci aiuta a trovare soluzioni tali a far suonare le campane.*

*Vi chiedo comunque di evitare l'ironia sulle campane e le battute fuori luogo: come la pace sociale e la bontà della Chiesa locale che ci ripagherà su non so che cosa: non abbiamo bisogno di nessuna ricompensa.*

*Vi invito a ragionare con uno spirito più ampio: non esiste nessun paese al mondo dove le campane non suonano. Ad Olzai purtroppo non suonano, merito anche di quella petizione (che io non ho firmato): io non sono religioso ma mi dispiace non sentire il suono delle campane.*

*Oggi dobbiamo andare oltre il passato che ci ha diviso e trovare la soluzione insieme. Le campane devono suonare e deve riniziare a sentirsi il tocco dell'orologio, che può essere ripristinato a prescindere dalle campane. Ritengo che le campane siano la vita della comunità, religiosa e no, se continueremo a dividerci sulle campane dimostreremo ancora una volta molta immaturità.*

*Concludo augurando buon lavoro alla segretaria comunale dott.ssa Tonina Mattu per la nuova convenzione tra i tre comuni vicini di Sarule Ollolai e Olzai e mi auguro anche che i tre comuni possano realizzare cose insieme per il bene del territorio”.*

*f.to Assessore Giovanni Maria Morisano ('56)*

Dopo l'intervengo del Consigliere di maggioranza Giovanni Maria Morisano ('56) e gli auguri di buon anno a tutti i Consiglieri e alla cittadinanza, si conclude l'odierna seduta del Consiglio comunale.

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **MATTU D.SSA ANTONINA** in data **29/12/2020** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

---

Sindaco  
SINDACO AGUS MARIA MADDALENA

Segretario Comunale  
MATTU D.SSA ANTONINA

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 13**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **MATTU D.SSA ANTONINA** attesta che in data 12/01/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge

All'Assessore alla cultura dott.ssa Manuela Piras

E.p.c. ai consiglieri di maggioranza

**Interrogazione del 7 dicembre 2020 con richiesta di risposta scritta**

**Premesso che** nella seduta del consiglio comunale del 30 novembre 2020 l'assessore Piras in aperto dissenso con i consiglieri di minoranza - che sostenevano di aver risolto il problema campane - contestava l'efficacia delle disposizioni contenute nel capitolo inserito nel piano di zonizzazione acustico comunale

**Rilevato che** nell'ambito delle funzioni liturgiche si applica la regolamentazione del vigente diritto concordatario ai sensi della quale la Chiesa Cattolica è autorizzata al superamento della soglia della normale tollerabilità anche in assenza di specifiche disposizioni emanate dall'autorità ecclesiastica.

**Il gruppo di minoranza**

**chiede**

chiarimenti e riferimenti normativi circa l'inefficacia delle disposizioni inserite nel suddetto capitolo.

Olzai, 07/12/2020

Per il Gruppo di Minoranza

